

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 24-11-2001
REGIONE CAMPANIA

**PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI
ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA

SPECIALE
del 29 novembre 2001

*IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA*

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

finalità

1. La Regione Campania stabilisce con la presente legge le norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge detta norme per la localizzazione degli elettrodotti.

ARTICOLO 2

Impianti per la distribuzione dell'energia elettrica

1. I Comuni devono indicare negli strumenti urbanistici gli elettrodotti esistenti e specifici corridoi aerei o interrati per la localizzazione delle linee elettriche con tensione uguale o superiore a 30.000 volt, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Con direttiva della Regione è definita l'ampiezza dei corridoi in relazione alla tensione della linea elettrica.
3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare che si realizzi il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0.2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed aree urbane, nonché uffici adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere.

ARTICOLO 3

Risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica

1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando gli elettrodotti in esercizio che non rientrano nelle condizioni di cui al comma 3, dell'articolo 2 e che sono oggetto di interventi prioritari di risanamento.
2. Le imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti di tensione sino a 150 mila volt presentano alla Regione, entro sei mesi dall'individuazione, ai sensi del comma 1, un piano di risanamento con le modalità e i tempi degli interventi da realizzare.
3. Il piano di risanamento è approvato dalla Regione acquisito il parere del Comune interessato per la coerenza con le previsioni urbanistiche e dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente per la Campania (ARPAC). Gli interventi contenuti nel Piano possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
4. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese distributrici di energia elettrica per le reti di tensione superiore a 150 mila volt attivano la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1993.

ARTICOLO 4

Catasto degli elettrodotti

1. E' istituito presso la Regione il catasto degli elettrodotti.
2. L'ARPAC è responsabile della tenuta del catasto.
3. Le imprese distributrici di energia elettrica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, forniscono all'Amministrazione regionale la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione comprensiva di relazione di conformità alla normativa vigente per quanto riguarda le emissioni di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
4. L'ARPAC, entro l'anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente, dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.

ARTICOLO 5

Misure di tutela dell'uomo, dell'ambiente e del paesaggio

1. I Comuni attraversati da elettrodotti possono chiedere alle imprese erogatrici di energia, che nelle aree urbane l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo.
2. Nelle aree soggette a vincoli imposti da Leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali ed urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che ne territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

ARTICOLO 6

Vigilanza

L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dalla Regione avvalendosi dell'ARPAC. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 7

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti fissati dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da £ 2.000.000 (duemilioni) a £100.000.000 (centomilioni). Detta sanzione non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede a presentare il Piano di risanamento e/o delocalizzazione è punito, previa diffida ad adempire entro un congruo termine assegnato dall'Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di inadempienza l'Autorità competente può sostituirsi, con lavori in danno, alla impresa erogatrice. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso Piani di risanamento e/o delocalizzazione, qualora non rispetti i tempi e i modi ivi previsti.

ARTICOLO 8

Norma transitoria

Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 3 dell'articolo 2, già autorizzati precedentemente ma non ancora in esercizio, sono adeguati alle norme della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare, entro sei mesi, adeguata documentazione idonea a comprovare il rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 2. L'efficacia delle autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Regione.

ARTICOLO 9

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 novembre 2001

IL PRESIDENTE

- BASSOLINO-